

## Senza il «lieve errore» nella definizione agevolata c'è il rischio di nuove liti

Mercoledì, 17 aprile 2019

Gentile Redazione,

il DL 23 ottobre 2018 n. 119, c.d. decreto sulla pace fiscale (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136), ha nuovamente riproposto la **definizione agevolata** delle controversie tributarie.

La definizione delle liti ha quale elemento temporale di riferimento il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto): sono definibili tutte le liti iniziate, ed ancora in corso, a tale data, intendendosi per liti iniziate quelle la cui notifica del **ricorso introduttivo** sia avvenuta entro il medesimo termine temporale. Le liti per essere “condonabili” devono avere ad oggetto un atto impositivo ed il contribuente deve avere quale controparte processuale l’Agenzia delle Entrate.

A differenza della precedente sanatoria di cui all’art. 11 del DL 50/2017, vi è una **parametrazione** delle somme da versare in base allo stato del giudizio ed alle eventuali soccombenze dell’Agenzia delle Entrate nei gradi precedenti.

In particolare le somme dovute sono pari:

- al 100% del valore della controversia in caso di ricorso solo notificato al 24 ottobre 2018 ovvero se alla medesima data il contribuente sia risultato soccombente nell’unica o ultima sentenza depositata;
- al 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente alla data del 24 ottobre 2018 abbia notificato il ricorso e si sia anche costituito in giudizio;
- al 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado;
- al 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado;
- al 5% in caso di pendenza presso la Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e soccombenza integrale dell’Agenzia delle Entrate sia in primo che in secondo grado.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato recentemente la circolare n. 6 del 1° aprile 2019 avente ad oggetto, per l’appunto, la definizione agevolata delle controversie. Vi sono però dei **punti** che ancora ad oggi risultano oscuri o carenti. Pensiamo, per esempio, all’ipotesi di soccombenza parziale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente, in maniera quasi banale (sempre secondo l’Agenzia), dovrebbe **dividere** il valore della controversia in due, al fine di determinare l’importo dovuto:

- una prima parte in cui è stato soccombente il contribuente: versamento delle imposte al 100%;
- una seconda in cui è stata soccombente l’Agenzia delle Entrate: versamento al 40% o al 15%.

Facile a dirsi... ma difficilissimo a farsi. Basti pensare che spesso si parla di IRPEF e relative addizionali e quindi di determinazione a scaglioni dell’imposta che non risulta assolutamente agevole da riliquidare in maniera parziale.

Si aggiunga che, di sovente, le sentenze sono **molto generiche** limitandosi a indicare degli elementi su cui rideterminare la pretesa tributaria (percentuali di ricarico, di deduzione, di imponibilità) che obbligherebbero il contribuente ad improvvisarsi “accertatore” per calcolare il quantum da versare...

Tutto ciò è aggravato da due ulteriori argomenti, a mio parere fondamentali, su cui non prende posizione la citata circolare n. 6/2019:

- non è previsto che gli uffici forniscano assistenza ai contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata (assistenza prevista invece nella definizione dei PVC);
- non è stato introdotto, né dal provvedimento del 18 febbraio 2019 né dalla circolare, il concetto di “lieve errore” (o lieve inadempimento) o il c.d. “errore scusabile” che invece era stato specificatamente previsto nel caso della precedente sanatoria delle liti pendenti.

Tutto ciò significa che, allo stato, qualsiasi errore, anche **piccolissimo**, di calcolo, potrebbe mettere in discussione l'avvenuta definizione; questo non è naturalmente in linea con quel principio di collaborazione fisco-contribuente tanto sbandierato ma ben assai poco praticato e quindi, come peraltro è sempre successo nel passato, si potrebbero originare “nuovi” contenziosi aventi ad oggetto proprio la domanda di definizione di quelli “vecchi”... frustrando la volontà del legislatore di diminuire i processi pendenti e quella dei contribuenti di porre fine alle vertenze.

**Giovanni Fanciullo**

*Commissione Formazione UGDCEC Vicenza*